Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Martedì, 13 novembre 1928 - Anno VII** — **Numero 264**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2853.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2385.

Determinazione del contributo scolastico dovuto dal comune di Frugarolo, per il periodo 1° luglio 1927-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 12 maggio 1927, col quale, a decorrere dal 1° luglio 1927, fu revocato il R. decreto 27 maggio 1917, che concesse l'autonomia scolastica al comune di Frugarolo;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti nel Comune predetto alla stessa data del 1° luglio 1927: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Frugarolo, della provincia di Alessandria, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane fissato nella misura di L. 8800 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° luglio 1927-31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 77. — SIROVICH.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *luglio* 1927-31 *dicembre* 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto di insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
1	Frugarolo	11	800	8,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la pubblica istruzione:* BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2854.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2388.

Determinazione del contributo dovuto dal comune di Poirino, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale, a decorrere dal 1° luglio 1926, fu revocato il R. decreto 14 maggio 1916, che concesse l'autonomia scolastica al comune di Poirino;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti alla stessa data del 1° luglio 1926 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Poirino, della provincia di Torino, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930, nella somma di L. 4400 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 80. — SIROVICH.

PROVINCIA DI TORINO.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *luglio* 1926-31 *marzo* 1930.

Num. d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun comune	
			per ogni posto di insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
1	Poirino.	11	400	4,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la pubblica istruzione:* BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2855.

REGIO DECRETO 24 agosto 1928, n. 2396.

Soppressione della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Chivasso e trasferimento del relativo patrimonio ad altra Amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 26 novembre 1925, n. 2335, col quale la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Chivasso è stata eretta in ente morale;

Veduto il decreto Ministeriale 1° giugno 1928 che sopprime il Regio ginnasio di Chivasso a decorrere dal 16 settembre 1928;

Veduto l'art. 112 del regolamento 30 aprile 1924, n. 965;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa scolastica del predetto Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa scolastica del Regio ginnasio di Chivasso è soppressa e il patrimonio relativo passa in consegna e sotto la diretta amministrazione del Regio provveditore agli studi di Torino e della Giunta per l'istruzione media.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 85. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2856.

REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2399.

Classificazione in 1ª categoria delle opere di bonifica delle ex saline di Muggia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere al bonificamento della zona paludosa di circa 154 ettari anticamente occupata dalle saline di Muggia e situata parte in comune di Muggia, parte in comune di Plavia (provincia di Trieste);

Considerato che tale zona, costituente la parte più depressa del bacino imbrifero del torrente Recca d'Aspo, è perennemente soggetta ad acquitrini e ristagni, arrecando grave pregiudizio all'igiene dei suddetti Comuni e dei vicini sobborghi di Trieste;

Considerato che tale bonificamento, mentre è prevalentemente diretto a fini igienici, arrecherà notevoli vantaggi economici, assicurando la valorizzazione di promettenti risorse del suolo, sia dal punto di vista agrario, sia dal punto di vista dello sfruttamento industriale della pesca;

Che perciò sussistono gli estremi per la classifica in 1ª categoria delle opere occorrenti al bonificamento di detto territorio, a termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Ritenuto che sulla necessità di tale classifica si sono favorevolmente pronunciati il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in 1ª categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica delle ex saline di Muggia in provincia di Trieste.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 88. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2857.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2386.

Riduzione, per il periodo 1° ottobre 1925-31 marzo 1930, dei contributi liquidati a carico dei comuni di Buccinasco e Linate al Lambro in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605, col quale furono determinati i contributi scolastici dovuti dai Comuni della Lombardia in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930;

Veduto che a carico dei comuni di Buccinasco e Linate al Lambro furono stabiliti rispettivamente i contributi annui di L. 3200 e di L. 2400;

Veduti i prospetti delle variazioni avvenute dal 1° ottobre 1925 nelle scuole classificate degli Enti predetti in dipendenza dell'aggregazione di parte del loro territorio al comune di Milano: prospetti redatti da quel Regio provveditore agli studi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi scolastici che i comuni di Buccinasco e Linate al Lambro, della provincia di Milano, devono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, già stabiliti rispettivamente in L. 3200 ed in L. 2400 col R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605, sono ridotti per ognuno a L. 1600 per il periodo 1° ottobre 1925-31 marzo 1930.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605, è rettificato, nella parte relativa ai predetti Comuni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 78. — SIROVICH.

***ELENCO** delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° ottobre 1925-31 marzo 1930.*

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2605			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione (dal 1° ottobre 1925)		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: Per ogni posto di insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: Per ogni posto di insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di MILANO.						
1	Buccinasco	8	400	3,200	4	400	1,600
2	Linate al Lambro. . .	6	»	2,400	4	»	1,600
	TOTALE . .	14		5,600	8		3,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la pubblica istruzione:* BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2858.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2387.

Riduzione, per il periodo 1° ottobre 1925-31 dicembre 1928, dei contributi dovuti dai comuni di Buccinasco e Linate al Lambro in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, col quale furono determinati i contributi scolastici dovuti dai Comuni della Lombardia in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;

Veduto che a carico dei comuni di Buccinasco e Linate al Lambro furono stabiliti rispettivamente i contributi annui di L. 6400 e di L. 4800;

Veduti i prospetti delle variazioni avvenute dal 1° ottobre 1925 nelle scuole classificate e provvisorie degli Enti predetti in dipendenza dell'aggregazione di parte del loro territorio al comune di Milano: prospetti redatti da quel Regio provveditore agli studi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi scolastici che i comuni di Buccinasco e Linate al Lambro, della provincia di Milano, devono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già stabiliti rispettivamente in L. 6400 ed in L. 4800 col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, sono ridotti per ognuno a L. 3200 per il periodo 1° ottobre 1925-31 dicembre 1928.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, è rettificato, nella parte relativa ai predetti Comuni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 79. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1º ottobre 1925-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 1º luglio 1926, n. 1392			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione (dal 1º ottobre 1925)		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di MILANO.						
1	Buccinasco	8	800	6,400	4	800	3,200
2	Linate al Lambro .	6	»	4,800	4	»	3,200
	TOTALI . .	14		11,200	8		6,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2859.

REGIO DECRETO 24 agosto 1928, n. 2394.

Soppressione della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Penne e riunione del relativo patrimonio a quello del Patronato scolastico di detta città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1926, n. 1056, col quale la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Penne è stata eretta in ente morale;

Veduto il decreto Ministeriale 1º giugno 1928 che sopprime la Regia scuola complementare di Penne a decorrere dal 16 settembre 1928;

Veduto l'art. 112 del regolamento 30 aprile 1924, n. 965;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Penne è soppressa e il patrimonio relativo è riunito a quello del Patronato scolastico di detta città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 83. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2860.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 2395.

Soppressione della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Frosolone e riunione del relativo patrimonio a quello del Patronato scolastico di detta città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 19 giugno 1924, n. 1046, col quale la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Frosolone è stata eretta in ente morale;

Veduto il decreto Ministeriale 1º giugno 1928 che sopprime il Regio ginnasio di Frosolone a decorrere dal 16 settembre 1928;

Veduto l'art. 112 del regolamento 30 aprile 1924, n. 965;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa scolastica del Regio ginnasio di Frosolone è soppressa e il patrimonio relativo è riunito a quello del Patronato scolastico di detta città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 84. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2861.

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. 2397.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Belforte ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Tagliolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 dicembre 1927-VI, n. 2572, col quale i comuni di Tagliolo e di Belforte sono stati uniti in uno solo denominato Tagliolo Belforte;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Tagliolo Belforte funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Belforte è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Tagliolo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Tagliolo Belforte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 86. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2862.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2404.

Autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione ad acquistare in via di espropriazione per causa di pubblica utilità le due botteghe addossate al palazzo del Banco di San Giorgio, in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità, ora che sono stati ultimati i lavori di demolizione delle basse costruzioni adibite a botteghe, addossate al monumentale palazzo del Banco di San Giorgio in Genova, prospicienti la piazza del Banco di San Giorgio, già piazza di Caricamento, di cui al Nostro decreto in data 14 febbraio 1926, n. 553, di procedere, in via di espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, anche all'abbattimento delle basse costruzioni adibite a botteghe segnate coi numeri civici rossi 12 e 14, addossate al palazzo predetto e prospicienti la via Frate Oliverio, già via del Commercio, al fine di iniziare anche da tale lato l'isolamento dello storico edificio;

Ritenuto che il Consorzio autonomo del porto di Genova ha preso formale impegno di accollarsi il carico delle spese occorrenti per l'espropriazione delle suddette due botteghe, costituenti il maggior sconcio pel monumentale palazzo;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, 18 dicembre 1879, n. 5188, e 20 giugno 1909, n. 364;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re, e per esso il Ministro per la pubblica istruzione, è autorizzato ad acquistare, in via di espropriazione per causa di pubblica utilità, le due botteghe addossate al palazzo del Banco di San Giorgio in Genova, prospicienti la via Frate Oliverio, già via del Commercio, distinte coi numeri civici rossi 12 e 14, e di procedere quindi all'abbattimento delle medesime, nel termine di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 93. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2863.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2405.

Norme per la scelta e l'adozione dei libri di testo per le scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1928, n. 780;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 18 marzo 1928, n. 780, relative ai libri di lettura per le classi superiori alla 2ª elementare, si applicano anche ai libri di lettura per la 1ª e la 2ª classe elementare sia per quanto concerne l'adozione, sia per quanto concerne la revisione.

Art. 2.

I libri di lettura in adozione nell'anno scolastico 1927-28 eventualmente sottoposti a revisione nell'anno 1928, i quali

non riportino l'approvazione, non possono godere del beneficio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 18 marzo 1928, n. 780.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dall'inizio dell'anno scolastico 1928-29.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 94. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2864.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2408.
Istituzione di un Regio commissariato straordinario in Palermo per la tutela degli oggetti d'arte medioevale e moderna della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Ritenuta la necessità di prendere misure eccezionali per la tutela degli oggetti d'arte medioevale e moderna della Sicilia e per il riordinamento dei servizi relativi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dell'anno solare 1928 è istituito in Palermo, alla diretta dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, un Regio commissariato straordinario per la tutela degli oggetti d'arte medioevale e moderna della Sicilia. Tale ufficio sarà soppresso anche prima del 31 dicembre 1928, qualora anteriormente a tale data abbia assolti i cómpiti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma successivo.

Al Commissariato sono devolute nei riguardi degli oggetti d'arte medioevale e moderna della Sicilia tutte le funzioni attribuite dalla legge alla Soprintendenza all'arte medioevale e moderna, nonchè le seguenti altre funzioni:

a) accertamento dello stato di consistenza e di conservazione di tutte le opere d'arte mobili, medioevali e moderne, non appartenenti allo Stato e applicazione delle misure necessarie a garantire la loro conservazione;

b) riordinamento delle collezioni d'arte medioevale e moderna del Museo nazionale di Palermo;

c) direzione e riordinamento del Museo « Pepoli » di Trapani;

d) direzione dell'ufficio d'esportazione degli oggetti d'arte esistenti in Palermo.

Inoltre il Commissariato straordinario deve condurre studi e rassegnare proposte al Ministro per la pubblica istruzione per il migliore ordinamento dei servizi attinenti alla tutela del patrimonio artistico mobile medioevale e moderno della Sicilia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione è preposto all'ufficio, di cui al precedente articolo, un ispettore superiore del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Per tutta la durata dell'incarico, è corrisposta al Regio commissario straordinario l'indennità di missione giornaliera di L. 25.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 97. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2865.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2335.
Annullamento del contributo scolastico liquidato a carico del comune di Campoverde col R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605.

N. 2335. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, è annullato, a decorrere dal 1° settembre 1927, il contributo scolastico liquidato — in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 — a carico del comune di Campoverde, della provincia di Brescia, col R. decreto 17 novembre 1927, numero 2605.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2866.

REGIO DECRETO 24 agosto 1928, n. 2336.
Annullamento dei contributi scolastici liquidati a carico dei comuni di Cadignano e Verolavecchia col R. decreto 17 novembre 1927, n. 2606.

N. 2336. R. decreto 24 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, sono annullati, a decorrere dal 1° febbraio 1928, i contributi scolastici liquidati — in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 — a carico dei comuni di Cadignano e Verolavecchia, della provincia di Brescia, col R. decreto 17 novembre 1927, n. 2606.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1928 Anno VII

Numero di pubblicazione 2867.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2340.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione scolastica « Caradonio-Di Blasio », in Casacalenda.

N. 2340. R. decreto 20 settembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è approvato il nuovo statuto della Fondazione scolastica « Caradonio-Di Blasio », in Casacalenda.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2868.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2347.

Annullamento del contributo scolastico liquidato a carico del comune di San Giovanni di Galermo col R. decreto 26 settembre 1926, n. 1877.

N. 2347. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, è annullato, a decorrere dal 28 marzo 1926, il contributo scolastico liquidato — in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 — a carico del comune di San Giovanni di Galermo, della provincia di Catania, col R. decreto 26 settembre 1926, n. 1877.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2869.

REGIO DECRETO 17 agosto 1928, n. 2348.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Case popolari livornesi, in Livorno.

N. 2348. R. decreto 17 agosto 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, è approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto Case popolari livornesi, con sede in Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1928 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Pentima, in provincia di Aquila.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Pentima, in provincia di Aquila, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Svellimento di tutte le piante esistenti nella zona — Spianamento ed agguagliamento del terreno in maniera da renderlo uniforme e pianeggiante — Rullatura leggera — Impianto del prato stabile asciutto — Spostamento di alcuni tratti della strada comunale di Valle Arnone e di quella che da Raiano conduce a Pratola — Spostamento della linea elettrica ad A. T. esistente lungo la strada comunale Pratola-Pentima — Costruzione di segnali di atterraggio e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazione con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi undici a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: Balbo.

(76)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento, aratura ed erpicatura della zona d'ampliamento — Colmatura di un fosso e sistemazione delle acque di scolo del campo — Spostamento dei segnali d'atterraggio e costruzione dei segnali di pericolo lungo la palificazione elettrica sul lato sud-est.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi tre a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(77)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Gavorrano, in provincia di Grosseto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Gavorrano, in provincia di Grosseto, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Spianamento ed agguagliamento generale della zona con rullatura leggera in maniera da rendere il terreno uniforme e pianeggiante — Abbattimento degli alberi esistenti nella zona — Impianto del prato stabile asciutto — Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazione con manica a vento.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi otto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(78)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Cisterna, in provincia di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Cisterna, in provincia di Roma, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Spianamento, concimazione e rullatura della zona — Disboscamento di piccolo tratto di bosco rado — Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Montaggio dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(79)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Terracina in provincia di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Terracina, in provincia di Roma, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Drenaggio per il convogliamento di alcuni canaletti di irrigazione — Sistemazione di un canale attualmente aperto con un collettore di tubi in cemento — Livellazione del terreno — Seminagione di piante graminacee — Rullatura — Spostamento della linea telefonica e della linea elettrica — Abbattimento di alcune piante ad alto fusto sui cigli stradali confinanti col campo — Spostamento di un tratto di linea elettrica A. T. sullo spigolo sud-ovest del campo — Costru-

zione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Montaggio dell'antenna per segnalazione con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi undici a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(80)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Tarquinia, in provincia di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Tarquinia, in provincia di Roma, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Agguagliamento del terreno in maniera da renderlo uniforme e pianeggiante — Impianto del prato stabile asciutto — Rullatura eseguita con rulli di peso adeguato in modo che le bequilles degli apparecchi non arino il terreno per una profondità superiore a cinque centimetri — Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazione con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(81)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Montalto, in provincia di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Montalto, in provincia di Roma, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento e agguagliamento del terreno in maniera da renderlo uniforme e pianeggiante — Impianto del prato stabile asciutto — Rullatura eseguita con rulli di peso adeguato in modo che le bequilles degli apparecchi non arino il terreno per una profondità superiore ai centimetri cinque — Deviazione lungo il limite nord-ovest di alcuni tratti del fosso del Fontanile — Opere varie di drenaggio per assicurare la permeabilità del terreno — Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazione con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi undici a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(82)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Bariano, in provincia di Bergamo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Bariano, in provincia di Bergamo, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(83)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Vipiteno, in provincia di Bolzano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Vipiteno, in provincia di Bolzano, la cui precisa ubicazione di ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Spianamento del terreno e colmatura di una rete di canaletti attraversanti il campo per lo scolo delle acque - Apertura di altri due canali ai lati nord e sud del campo stesso per la raccolta delle acque - Abbattimento di due casette di abitazione - Abbattimento di un fienile - Spostamento della linea elettrica ad A. T. della Società Val di Vezzi - Spostamento della linea telefonica.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi otto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(84)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Candela, in provincia di Foggia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Candela, in provincia di Foggia, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Agguagliamento del terreno - Impianto del prato stabile asciutto - Costruzione dei segnali di atterraggio e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi cinque a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(85)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Cainer fu Luigi, nato a Muggia il 27 maggio 1902 e residente a Trieste, via A. Canova, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caineri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Cainer è ridotto in « Caineri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Cainer nata Zavagno di Antonio, nata il 12 dicembre 1906, moglie;
2. Ferdinando di Ferdinando, nato il 4 agosto 1924, figlio;
3. Luigi di Ferdinando, nato il 3 giugno 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Calinich fu Martino, nato a Spalato (Dalmazia) il 3 settembre 1899 e residente a Trieste, via Felice Venezian, n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Callini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Calinich è ridotto in « Callini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Calinich nata Zaro fu Giovanni, nata il 19 agosto 1908, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Colubig fu Andrea, nato a Trieste il 28 febbraio 1884 e residente a Trieste (Chiarbola Sup. n. 269), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colombi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Colubig è ridotto in « Colombi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Colubig nata Palizzon di Ferdinando, nata il 21 febbraio 1882, moglie;
2. Vittorio di Pietro, nato il 30 aprile 1908, figlio;
3. Adelia di Pietro, nata il 17 gennaio 1910, figlia;
4. Pia di Pietro, nata il 21 aprile 1912, figlia;
5. Angela di Pietro, nata il 15 gennaio 1914, figlia;
6. Emilio di Pietro, nato il 31 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Federico Kollman fu Federico, nato a Pisino l'8 marzo 1862 e residente a Trieste, via M. Luzzatto, n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colmani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Kollman è ridotto in « Colmani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Kollmann nata Medeotti fu Giuseppe, nata il 2 febbraio 1864, moglie;
2. Paola di Federico, nata il 27 febbraio 1891, figlia;
3. Carmela Maria di Federico, nata il 25 febbraio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Kralj fu Luca, nato a Trieste il 2 aprile 1883 e residente a Trieste, Guardiella Brandesia, n. 802, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Kralj è ridotto in « Carli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Apollonia Kralj nata Gergio fu Giacomo, nata il 19 febbraio 1887, moglie;
2. Oscarre di Antonio, nato l'8 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Jencek di Venceslao nato a Froksdorf Vienna il 23 settembre 1903 e residente a Trieste, via degli Stella, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giannelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Jencek è ridotto in « Giannelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Kocijancic di Giuseppe, nato a Dol (Istria) il 20 settembre 1889 e residente a Trieste, via del Panorama n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Canziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kocijancic è ridotto in « Canziani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kocijancic nata Skergat di Antonio, nato il 18 settembre 1893, moglie;
2. Adriano di Antonio, nato il 23 ottobre 1918, figlio;
3. Gioconda di Antonio, nata il 17 settembre 1920, figlia;
4. Elvino di Antonio, nato il 26 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Hermanski di Giuseppe, nato a Trieste il 27 aprile 1896, e residente a Trieste, via Cristoforo Belli, n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ermanni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Hermanski è ridotto in « Ermanni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Hermanski nata Zanon fu Giovanni, nata il 26 novembre 1898, moglie;
2. Arrigo di Antonio, nato il 12 novembre 1921, figlio;
3. Lionella di Antonio, nata l'11 agosto 1924, figlia;
4. Licia di Antonio, nata il 22 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Silvio Jencek di Venceslao, nato a Froksdorf (Vienna) il 16 settembre 1905, e residente a Trieste, via degli Stella, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giannelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Silvio Jencek è ridotto in « Giannelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Giurgiovich fu Antonio, nato a Momiano (Istria il 14 gennaio 1900, e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Giurgiovich è ridotto in « Giorgini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Clementina Giurgiovich nata Giurgiovich di Mariano, nata il 29 dicembre 1910, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Gombac fu Giacomo, nato a Castelnuovo d'Istria il 14 luglio 1866, e residente a Trieste, via L. Ricci, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gombacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gombac è ridotto in « Gombacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosina Gombac nata Stanic di Michele, nata il 29 giugno 1873, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 14 giugno 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bartolomeo Frank fu Giovanni, nato a Eriacci (Istria) il 9 luglio 1881, e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Sup., n. 502, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bartolomeo Frank è ridotto in « Franco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Frank nata Babuder di Francesco, nata il 12 dicembre 1884, moglie;
2. Albino di Bartolomeo, nato l'11 novembre 1908, figlio;
3. Rodolfo di Bartolomeo, nato il 21 novembre 1910, figlio;
4. Carmela di Bartolomeo, nata il 18 dicembre 1909, figlia;
5. Olga di Bartolomeo, nata il 9 dicembre 1913, figlia;
6. Giuseppe di Bartolomeo, nato il 10 maggio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gioas Costantino Gelletich fu Giovanni, nato a Laurana l'11 marzo 1893, e residente a Trieste, via della Tesa, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gelleti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gioas Costantino Gelletich è ridotto in « Gelleti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Silvia Gelletich nata Tosoni-Pittoni di Silvio, nata il 24 aprile 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Curincig fu Antonio, nato a Trieste l'8 dicembre 1890 e residente a Trieste, via A. Caccia, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana precisamente in « Curini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Curincig è ridotto in « Curini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Curincig nata Villanovich di Matteo, nata il 17 luglio 1903, moglie;
2. Mario Curincig di Mario, nato il 19 ottobre 1917, figlio;
3. Anna Curincig di Mario, nata il 25 febbraio 1920, figlia;
4. Lidia Curincig di Mario, nata l'8 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Ferlan fu Giuseppe, nato a Trieste il 16 settembre 1883, e residente a Trieste, via Sara David, n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Furlani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Ferlan è ridotto in « Furlani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Ferlan, nata Svab di Michele, nata l'11 gennaio 1888, moglie;
2. Guido di Luigi, nato il 5 febbraio 1913, figlio;
3. Riccardo di Luigi, nato il 29 agosto 1914, figlio;
4. Carla (Dragomira) di Luigi, nata il 7 novembre 1916, figlia;
5. Bruno di Luigi, nato l'11 marzo 1923, figlio;
6. Luigia Valeria di Luigi, nata il 14 aprile 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Marcello Lachner fu Carlo, nato a Trieste il 18 maggio 1887 e residente a Trieste, via delle Monache, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Marcello Lachner è ridotto in « Laneri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Lachner nata Schnidar fu Pietro, nata il 2 settembre 1896, moglie;
2. Marcello di Marcello, nato il 30 agosto 1918, figlio;
3. Vittorio di Marcello, nato il 27 maggio 1920, figlio;
4. Rodolfo di Marcello, nato il 6 novembre 1922, figlio;
5. Luciano di Marcello, nato il 2 agosto 1924, figlio;
6. Bianca di Marcello, nata il 22 agosto 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Leban fu Giovanni, nato a Cernizza (Gorizia) il 6 settembre 1881 e residente a Trieste, via E. Toti, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lebani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Leban è ridotto in « Lebani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Leban nata Cigoi di Francesco, nata il 13 dicembre 1875, moglie;
2. Francesco di Giovanni, nato il 18 ottobre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Leskovec di Giuseppe, nato a Rovte il 27 marzo 1880 e residente a Trieste, via Gian Rinaldo Carli, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lescovelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Leskovec è ridotto in « Lescovelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Leskovec nata Cassetti di Tomaso, nata l'11 agosto 1886, moglie;
2. Mario di Giuseppe, nato il 13 gennaio 1912, figlio;
3. Bruno di Giuseppe, nato l'8 ottobre 1913, figlio;
4. Lidia di Giuseppe, nata il 14 gennaio 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ermelinda Palamara, già ved. Limbeck per la figlia Lidia Limbeck fu Lodovico, nata a Trieste l'11 aprile 1912 e residente a Trieste, via C. Donadoni, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome Limbeck in forma italiana e precisamente in « Limbelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Lidia Limbeck è ridotto in « Limbelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Andrea Mussapp di Cristoforo, nato a Zara il 30 novembre 1890 e residente a Trieste, via Media, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mussapi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Andrea Mussapp è ridotto in « Mussapi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 122.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 23 ottobre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tata Renato fu Vincenzo per conto di Alfonso Maria Giuseppe fu Pietro — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 636 — Data: 3 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Sciello Giov. Battista fu Giacomo — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 80 consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 15 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Albanese Ercole fu Domenico per conto della Chiesa del SS. Corpo di Cristo di Forino — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 10.50 consolidato 3.50 % (1902).

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 380 — Data: 31 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Cuozzo Nicola fu Michele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 250 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4287 — Data: 13 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico — Intestazione: Harrison Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 2900 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2647 — Data: 10 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Barbaroux Giacomo fu G. Batta — Titoli del debito pubblico: misti 1 — Rendita: 3 %, L. 77,500 di capitale, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale:* BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 141.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 276 — Data della ricevuta: 14 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Vettori dott. Giulio fu Vittorio — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 350 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2446 — Data della ricevuta: 20 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: De Ferrari Giambattista Angelo fu Gaspare — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 105 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 796 — Data della ricevuta: 8 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Parroco D'Elia Bartolomeo fu Giuseppe per conto altrui — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 45 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data della ricevuta: 11 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione della ricevuta: Sac. Sartori Antonio di Giuseppe per conto Fabbriceria Parrocchiale di Soffratta di Mareno di Piave (Treviso) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 31.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data della ricevuta: 3 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Maiorino Salvatore fu Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 505 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data della ricevuta: 6 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Formica Vincenzo per conto dell'Opera Pia SS. Rosario S. Antonio Apricena — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 600 consolidato 5 per cento Littorio con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale:* BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 13).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro settennale 7ª Serie	974	Cap. 500 —	Guaitani Roberto	Guaitani Roberto *di Carlo, minore sotto la p. p. del padre.*
3.50 %	538924	280 —	Schiappacasse *Luigi*, *Giovanni*, Agostino, Nicola, *Carolina* e *Giuseppina* di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova).	Schiappacasse *Giambattista-Luigi*, *Giovanni-Vittorio*, Agostino, Nicola, *Catterina-Margherita* e *Maria-Giuseppina* di Giuseppe, minori ecc. come contro.
»	515699	651 —	Intestata come la precedente, dom. a Rapallo (Genova).	Intestata come la precedente, dom. come contro.
Cons. 5 % »	164350 189286	550 — 55 —	*Reatto* Fortunato e Giuseppe fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Turcato *Brigida* fu Giacomo ved. *Reatto*, dom. in Bassano (Vicenza).	*Reato* Fortunato e Giuseppe fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Turcato *Virginia* fu Giacomo ved. *Reato*, dom. come contro.
3.50 %	301473	231 —	Rosa *Elisa-Teresa* di Valentino, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Savona (Genova) e nascituri da Rosa Margherita fu Giuseppe, moglie di Rosa Valentino, dom. a Savona (Genova) - vincolata.	Rosa *Teresa* di Valentino, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	9216	250 —	Petri Tullio, Pietro e Attilio di Tobia, minori sotto la p. p. del padre, e figli *nascituri* dallo stesso Petri Tobia fu Pietro e da Zorzi Luigia fu Luigi, dom. a Udine; con usufrutto vitalizio a Zorzi Luigia fu Luigi, moglie di Petri Tobia.	Petri Tullio, Pietro e Attilio di Tobia, *gli ultimi due minori* sotto la p. p. del padre e figli *maschi nascituri* dallo stesso Petri Tobia fu Pietro e da Zorzi Luigia fu Luigi *eredi indivisi di Petri Pietro fu Giov. Battista*, dom. a Udine; con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 %	397063	24.50	Merani Elvira di *Attilio* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Levanto (Genova); con usufrutto vitalizio a Merani *Attilio* di Nicolò, dom. a Levanto.	Merani Elvira di *Pietro-Maria-Giovanni-Attilio*, minore ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Merani *Pietro-Maria-Giovanni-Attilio* di Nicolò, dom. a Levanto.
»	17953	70 —	Polliotti *Luigi* di Michele, minore sotto l'amministrazione del padre, dom. in Torino.	Polliotti *Guglielmo-Luigi* di Michele, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro ordinario serie 2ª esercizio 1925-26	2282	Cap. 5,000 —	Caligaris Carolina fu Pietro, ved. Piccardo e Piccardo *Teresa-Ernesta* fu *Pietro* minore sotto la p. p. della madre Caligaris Carolina, eredi indivisi di Piccardo *Pietro*.	Caligaris Carolina fu Pietro ved. Piccardo *Pierina-Teresa-Ernesta* fu *Giacomo-Pietro-Paolo*, minore sotto la p. p. della madre Caligaris Carolina, eredi indivisi di Piccardo *Giacomo-Pietro-Paolo*.
3.50 %	770991	301 —	Benvenuti Benvenuto fu Enrico, minore sotto la tutela di Benvenuti Paolo fu Luigi, dom. in Rocca S. Casciano (Firenze); con usufrutto vitalizio a Repanai *Laura* fu Alfonso, ved. di Benvenuti Enrico, dom. in Arezzo.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Repanai *Zolaide* fu Alfonso, ved. ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buoni Tesoro ordinari esercizio 1926-27	833 849 1473	Cap. 1,000 — » 5,000 — » 10,000 —	*Cruciani Angelina* fu Giovan Francesco.	*Cruciano Angela* fu Giovan Francesco.
Buoni Tesoro ordinari esercizio 1925-26	2262 2109	» 1,000 — » 5,000 —	*Cruciani* Angela fu Giovan Francesco.	
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-26	3447 2180	» 2,000 — » 5,000 —	Camussa *Angela* di Delfino.	Camussa *Maria-Angela* di Delfino.
Buono Tesoro ordinario stampigliato 14ª emissione	386	» 8,000 —	Rosa *Rosina* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre.	Rosa *Maria-Rosa-Bianca* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1926-27	641 950 1100	» 1,000 — » 2,000 — » 10,000 —	Rizzi *Concetta* di Vito.	Rizzi *Maria-Concetta* di Vito *moglie di Mondelli Vito.*

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 18.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 novembre 1928 - Anno VII

Francia	74.60	Belgrado	33.60
Svizzera	367.45	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.57	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.665	Norvegia	5.09
Spagna	307.95	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.58	Rendita 3,50 %	71.25
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.075
New York	19.087	Consolidato 5 %	82.60
Dollaro Canadese	19.06	Obbligazioni Venezie 3.50%	74.925
Oro	368.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni per la Ferrovia maremmana.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 28 novembre 1928-VII, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 68ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia maremmana, emesse in forza dei Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la relativa tabella d'ammortamento sono in numero di 942 sulle 70968 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1929 saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 9 novembre 1928 - Anno VII

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(96)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rinnovazione e di tramutamento al portatore di certificato consolidato 3.50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

E' stata chiesta la rinnovazione, perchè mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, ed il tramutamento al portatore del certificato consolidato 3.50 % n. 406913, di L. 175, intestato a Veronelli Luigia, Angelo, Carlo e Virgilio fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Morandi Teresa vedova Veronelli, domiciliati a Saronno (Milano).

Si diffida chiunque possa avere interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione per traslazione del certificato predetto, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, e quindi al tramutamento al portatore della rendita relativa.

Roma, addì 3 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.